



*ELETRONICA
CIMONE S.r.l.*

Procedura per la gestione delle segnalazioni di whistleblowing

STORIA DELLE MODIFICHE			
VERSIONE	DATA	REDATTA DA	DESCRIZIONE
01.00	13/12/2023	Pierluigi Marucci	Prima stesura

PROCESSO DI VERIFICA E APPROVAZIONE	
Redatta da	Pierluigi Marucci
Verificato da	Comitato di Segnalazione

1. Introduzione e ambito di applicazione

Il "whistleblowing" è il termine che identifica una segnalazione compiuta da un soggetto che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di un illecito, un rischio o una situazione di pericolo che possa arrecare danno all'azienda per cui lavora, nonché a clienti, colleghi, cittadini e qualunque altra categoria di soggetti.

Il **Gruppo Beghelli**, sensibile alle tematiche etiche e di corretta condotta del proprio business, ha implementato un sistema atto a ricevere e gestire segnalazioni di azioni, fatti o situazioni che possano costituire condotte illecite rispetto ai provvedimenti, regolamenti, procedure e leggi riportate nell'Allegato A.

La Procedura Whistleblowing adottata da Beghelli SpA, Beghelli Servizi Srl, Elettronica Cimone Srl e Becar Srl (di seguito, anche "Società Italiane" o "Società") intende:

- garantire la riservatezza del segnalante e nello spirito della norma, tutelare quest'ultimo da possibili ritorsioni;
- promuovere una cultura fondata sulla responsabilità e sull'etica;
- consentire agli Organi Sociali e di Controllo delle Società di essere informati su fatti o condotte contrarie ai principi etici adottati, al fine di individuare e gestire possibili carenze nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- fornire le linee guida per effettuare e gestire le segnalazioni in maniera efficace, responsabile e in conformità con la Legge.

Nella presente procedura sono individuati:

- i soggetti che possono attivare una segnalazione;
- gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione, nonché i requisiti che le segnalazioni devono prevedere per poter essere prese in considerazione;
- le modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni e i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni;
- il processo di istruttoria ed eventualmente di investigazione nel momento in cui viene effettuata una segnalazione;
- i protocolli attivati per garantire la riservatezza dei dati personali del/della Segnalante e della fattispecie oggetto di segnalazione;
- i protocolli attivati per garantire la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto eventualmente segnalato;
- i protocolli attivati per garantire il divieto di ritorsioni e il divieto di discriminazione nei confronti del soggetto Segnalante.

La Procedura ha, infine, l'obiettivo di garantire che le attività di gestione della Segnalazione siano svolte nel rispetto dei principi di professionalità, trasparenza e correttezza, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 24/2023 (Decreto Legislativo in materia di whistleblowing) e più in generale alle Leggi ed ai regolamenti applicabili, nonché nel rispetto del Codice Etico aziendale e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.

La presente Procedura è stata redatta facendo riferimento a:

- Decreto Legislativo n. 24 del 10/3/2023 – Attuazione della Direttiva UE 2019/1937 [...] riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell'Unione e [...] delle normative nazionali;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01 relativo alla Responsabilità Amministrativa degli Enti delle Società Italiane del Gruppo Beghelli;
- Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

Per quanto non trattato esplicitamente dalla presente Procedura e/o per l'interpretazione si fa riferimento al D.Lgs 24/2023.

2. Definizioni e glossario

Canale Interno	Si intende lo strumento adottato dalle Società Italiane ai sensi dell'art 4 del Dlgs 24/2023 per consentire l'inoltro di segnalazioni di possibili violazioni di leggi, regolamenti, norme o procedure. Il Canale Interno adottato dalle società Italiane garantisce tramite l'applicazione di strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante e dei relativi dati personali, nonché del contenuto della Segnalazione e dei relativi documenti. La gestione del Canale Interno è affidata al Comitato di Segnalazione.
Canale Alternativo	Si intende un soggetto diverso rispetto al Comitato di segnalazione, che è autorizzato a ricevere e a gestire le segnalazioni nei casi in cui il Segnalante decidesse di non indirizzarle al Canale Interno per motivi di conflitto di interesse di quest'ultimo rispetto all'oggetto della segnalazione o al segnalante.
D.Lgs 24/2023	Si intende il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 "Attuazione della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"
Facilitatore	Una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
Comitato delle Segnalazioni	È il gruppo di lavoro responsabile della gestione delle Segnalazioni Riservate per le società Italiane. Gestisce ed è responsabile della corretta gestione del Canale Interno, della fase di prevalutazione e/o fase di Istruttoria ("Triage") e dell'Indagine di Merito (investigazione). Il Comitato delle Segnalazioni delle Società Italiane è stato identificato nel gruppo di lavoro costituito dai componenti dell'Organismo di Vigilanza di Beghelli SpA
Segnalante o Whistleblower	È il soggetto che effettua una segnalazione.
Segnalazione	Comunicazione di qualsiasi violazione delle norme che possa avere impatto sulla Società resa secondo i termini della presente Procedura e nel rispetto dei principi e delle regole stabilite dal Dlgs 24/2023
Ritorsione	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione o della denuncia o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
Segnalato	Persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata.
<i>Piattaforma Whistleblowing Beghelli</i>	Piattaforma dedicata alla gestione delle Segnalazioni Riservate secondo le prescrizioni del DL 24 del 10 marzo 2023, adottata per automatizzare e facilitare la ricezione e la gestione delle segnalazioni e di garantire, con modalità informatiche e tecniche di cifratura dei dati, la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Tale Piattaforma è raggiungibile al seguente indirizzo https://beghelliwb_whistleblowing.keisdata.it .
Organo societario competente	Si intende l'Organo Sociale, l'Organismo o l'Ufficio a cui il Comitato delle Segnalazioni riporta il risultato delle attività svolte. È il soggetto responsabile, per competenza, dell'adozione di eventuali misure di rimedio o dell'erogazione di azioni correttive.

3. Soggetti coinvolti

3.1 Soggetti che possono segnalare

I soggetti che possono effettuare una Segnalazione sono i seguenti ("Segnalanti"):

- i componenti degli organi sociali (Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale etc.);
- il personale (compresi dipendenti in forza, ex dipendenti, lavoratori temporanei, apprendisti, tirocinanti o volontari in relazione a circostanze avvenute durante il rapporto di lavoro o il processo di selezione);
- i soggetti esterni che intrattengono rapporti con le Società Italiane (i cd. stakeholders come soci, fornitori, agenti, soci in affari, partner, appaltatori, subappaltatori, nonché collaboratori e dipendenti dei soggetti citati).

3.2 Gestione delle Segnalazioni

Il Modello di gestione delle segnalazioni definito dalla Società Italiana prevede i seguenti ruoli e responsabilità. Nel disegno del Modello per la gestione delle segnalazioni di violazioni o condotte illecite, sono stati individuati e puntualmente profilati tutti gli utenti con accesso alla piattaforma, sulla base dei **4 livelli autorizzativi** riportati nella seguente tabella.

Profilo autorizzativo	Definizione
Prevalutatore	Profilo autorizzativo che permette di visualizzare le segnalazioni pervenute alla Società, di svolgere le prime valutazioni dei fatti esposti al fine di valutarne la procedibilità, nonché di avviare eventuali interlocuzioni con il Segnalante per la raccolta di informazioni integrative.
Canale Diretto	Profilo autorizzativo che permette di visualizzare le segnalazioni pervenute alla Società e di svolgere le attività istruttorie e di gestione della segnalazione al fine di valutarne l'ammissibilità e la fondatezza, compresa la chiusura della stessa.
Canale Alternativo	Profilo autorizzativo assegnato ad un soggetto diverso rispetto al precedente Canale, che consente di ricevere e di gestire le segnalazioni nei casi in cui il Segnalante decidesse di non indirizzarle al Canale Diretto per motivi di conflitto di interesse di quest'ultimo rispetto all'oggetto della segnalazione.
Istruttore	Profilo autorizzativo che permette di accedere alla piattaforma ed intervenire come supporto nella fase di istruttoria qualora richiesto dal Canale Diretto o dal Canale Alternativo.

Tale profilazione è prevista in modo autonomo e separato per ogni Società del Gruppo in perimetro della presente Procedura.

Ciascun utente è in possesso di credenziali univoche di accesso che è tenuto a custodire in modo sicuro e non rivelare a terzi.

3.2.1 Comitato di segnalazione

Il soggetto responsabile della gestione del Canale Interno delle Società Italiane è il Comitato delle Segnalazioni, espressamente incaricato dai rispettivi Consigli di Amministrazione / Amministratori ed autorizzato allo svolgimento delle attività ritenute necessarie per l'assolvimento dei compiti attribuiti dal Dlgs 24/2023 e dalla presente Procedura.

Il Comitato delle Segnalazioni delle Società Italiane è stato identificato dal team di lavoro composto dai componenti dell'Organismo di Vigilanza della Begheli SpA, Beghelli Servizi ed Elettronica Cimone.

Il Comitato delle Segnalazioni potrà avvalersi del supporto di strutture interne ritenute maggiormente competenti rispetto alla fattispecie oggetto di segnalazione.

Il Comitato di Segnalazione ha il compito di ricevere, analizzare ed indirizzare le segnalazioni, in particolare di:

- svolgere le valutazioni preliminari di procedibilità, ammissibilità e fondatezza delle segnalazioni;
- fornire un primo riscontro al Segnalante circa l'accoglimento o il rigetto della Segnalazione;

- dirigere e coordinare lo svolgimento dell'istruttoria, volta ad accertare i fatti oggetto della Segnalazione, avvalendosi degli strumenti e delle tecniche disponibili e conformi alle norme vigenti;
- disporre la chiusura delle indagini e fornire riscontro al Segnalante dell'esito della segnalazione;
- attivare e supportare il management e le direzioni aziendali nell'implementazione di misure correttive/di mitigazione e nell'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari.

3.2 Canale alternativo

Il Canale Alternativo, rappresentato dal Presidente del Comitato Controllo Rischi, è un canale ulteriore per la ricezione delle segnalazioni che viene gestito da un soggetto diverso dal Comitato di Segnalazione, nominato sempre dal Consiglio di Amministrazione. Le Società Italiane hanno previsto l'istituzione di tale canale aggiuntivo per garantire imparzialità e tutela del Segnalante qualora la Segnalazione riguardi uno dei membri del Comitato di Segnalazione. Attraverso un'apposita utenza della Piattaforma, il Soggetto dedicato svolge pertanto le medesime funzioni del Comitato di Segnalazione sia con riferimento alla fase di prevalutazione, sia con riferimento alla Fase istruttoria. Nell'ambito di quest'ultima, il Canale Alternativo attiva i soggetti istruttori competenti in base al contenuto della segnalazione.

4. Modalità di Segnalazione

Le Società italiane del Gruppo Beghelli si sono dotate di un **Canale Interno** dedicato alle Segnalazioni, attivabile tramite le modalità sotto descritte.

4.1 FORMA SCRITTA

- a) **Piattaforma Whistleblowing Beghelli:** le modalità di accesso sono riportate sul sito web www.beghelli.it, sezione Whistleblowing.

La piattaforma è estranea rispetto ai server aziendali, è gestita attraverso tecnologie cloud e garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante.

Il segnalante ha la possibilità di effettuare una segnalazione sia in forma anonima sia rendendo espliciti le proprie generalità e deve seguire le istruzioni della piattaforma web per la conservazione del codice e della relativa chiave prodotta in fase di primo accesso.

Nel caso in cui acceda con i propri dati è fatto obbligo al Comitato delle Segnalazioni di mantenere riservati i dati personali o di rendere anonimi i dati tramite funzionalità disponibile all'interno della piattaforma.

- b) **A mezzo servizio postale in busta chiusa** all'attenzione dell'Avv.to Andrea Pascerini presso lo "Studio Legale Pascerini e Associati", Via Barberia, 6, 40123 Bologna BO.

4.2 FORMA ORALE O VERBALE

È possibile richiedere un **colloquio personale e riservato** con il Comitato delle Segnalazioni, concordando il luogo dell'incontro.

Ove non sia possibile procedere con la segnalazione in forma scritta, la segnalazione interna può avvenire anche in **forma orale**. La segnalazione in forma orale può essere effettuata attraverso un sistema di messaggistica vocale resa disponibile all'interno della Piattaforma, che consentirà di registrare la segnalazione, previo consenso esplicito della persona segnalante.

Infine, su richiesta del Segnalante¹, la segnalazione potrà avvenire in forma orale, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole e presso le sedi individuate dalla Società. In questo caso, un soggetto interno al Comitato di Segnalazione o al Canale Alternativo (in caso di segnalazione al primo) guiderà il Segnalante nella

¹ La richiesta potrà essere effettuata utilizzando specifiche funzionalità della Piattaforma in modo da tutelare la riservatezza del Segnalante.

compilazione della segnalazione nella Piattaforma, al fine di una adeguata gestione della stessa. In alternativa, previo consenso del Segnalante, la documentazione della segnalazione verrà garantita mediante registrazione² idonea alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. Nel caso sia redatto un verbale dell'incontro, il Segnalante può verificarlo, rettificarlo e confermarlo sottoscrivendolo prima del suo inserimento nella Piattaforma.

In ogni caso, chi fornisce supporto al Segnalante NON potrà mantenere il codice alfa-numericò e la relativa chiave della segnalazione generati dalla Piattaforma, che rimarranno nella esclusiva disponibilità del Segnalante.

Non rientrano nella presente Procedura e conseguentemente non possono godere delle tutele previste dalla Legge³ segnalazioni o informazioni pervenute tramite e-mail ordinaria, pec, o depositate presso la sede legale o consegnate in modo difforme rispetto a quanto sopra previsto.

4.3 CANALE ESTERNO

Come previsto dalla Legge, L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attivato un Canale di Segnalazione "Esterno" a cui il Segnalante può effettuare una Segnalazione se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del Canale interno di Segnalazione ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto;
- b) il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione attraverso il Canale interno di Segnalazione ai sensi dell'articolo 4 del Decreto e la stessa non ha avuto seguito;
- c) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione attraverso il Canale interno di Segnalazione, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

5. La Segnalazione

Può essere oggetto di **segnalazione interna** – attraverso, cioè, il canale whistleblowing che le Società Italiane hanno deciso di adottare (v. par. 4.1 e 4.2 della presente procedura) – qualsiasi comportamento, atto od omissione che leda l'interesse pubblico o l'integrità delle Società Italiane del Gruppo Beghelli e che integri (o si ritiene fondatamente che integri):

- a) un c.d. reato presupposto, già rilevante ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- b) una violazione Modello Organizzativo di Gestione e Controllo adottato dalle Società Italiane ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- c) una violazione delle norme comunitarie e nazionali in materia di
 - appalti pubblici
 - servizi, prodotti e mercati finanziari
 - prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
 - sicurezza e conformità dei prodotti
 - tutela dell'ambiente
 - radioprotezione e sicurezza nucleare
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi
 - salute e benessere degli animali
 - salute pubblica

² Tramite il sistema di messaggistica vocale in Piattaforma.

³ Cfr Dlgs 24 del 10 marzo 2023

- protezione dei consumatori
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali
 - sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
- d) una violazione delle norme comunitarie a protezione e garanzia degli interessi finanziari dell’Unione europea;
- e) una violazione delle norme comunitarie poste a protezione e garanzia della concorrenza e della libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali all’interno del mercato comune europeo;
- f) una pratica (non inosservante, ma) comunque elusiva delle norme comunitarie di cui ai precedenti punti c), d) ed e);

In presenza delle condizioni già indicate al paragrafo 4.3 della presente procedura, solo le violazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023, ovvero sia quelle sopra elencate alle lettere da a) a f), possono essere oggetto anche di **segnalazione esterna** (attraverso, cioè, il canale whistleblowing predisposto da ANAC).

In ogni caso, il D. Lgs. n. 24/2023 prevede espressamente che non possano essere oggetto di segnalazione – né attraverso il canale interno previsto dalle Società Italiane, né attraverso quello esterno predisposto da ANAC – le mere “irregolarità”, cioè quei comportamenti impropri che non arrivano però ad integrare un reato o una violazione delle normative sopra elencate.

La Segnalazione **deve essere adeguatamente circostanziata**⁴ e resa con dovizia di particolari, con elementi tali da far emergere fatti e situazioni riferibili a contesti determinati ed avvenuti in ambito lavorativo, precisando che non vengono raccolti dati personali ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari per la gestione della segnalazione stessa e che, in caso di raccolta accidentale, questi saranno immediatamente cancellati dal Comitato delle Segnalazioni. Il Segnalante è tenuto quindi a fornire tutti gli elementi disponibili e utili a consentire al Comitato delle Segnalazioni di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, quali in via non esaustiva:

- i. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- ii. le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;
- iii. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, sede di servizio in cui svolge l’attività);
- iv. gli eventuali documenti a supporto della Segnalazione;
- v. ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Nel campo di applicazione della presente procedura **non sono invece ricomprese**:

- segnalazioni su situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all’esecuzione della propria prestazione lavorativa;
- segnalazioni fondate su meri sospetti o voci inerenti fatti personali non costituenti illecito: ciò in quanto è necessario sia tenere conto anche dell’interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che la Società svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

Le segnalazioni saranno prese in considerazione esclusivamente in presenza di tutti gli elementi forniti dal Segnalante su richiesta del Comitato nel corso della fase di istruttoria e necessari per procedere con l’indagine; in caso contrario verranno archiviate.

⁴ Una segnalazione può ritenersi circostanziata se consente di individuare elementi di fatto ragionevolmente sufficienti per avviare un’indagine (ad es.: l’illecito commesso, il periodo di riferimento ed eventualmente il valore, le cause e la finalità dell’illecito, la società/divisione interessata, le persone/unità coinvolte, l’anomalia sul sistema di controllo).

6. Gestione delle segnalazioni

Una volta ricevuta la Segnalazione secondo il Canale Interno previsto nella presente procedura attraverso le modalità scritte o verbali descritte nel paragrafo precedente, la gestione della stessa è articolata nelle seguenti fasi:

6.1 Protocollo e custodia

Nel caso la Segnalazione venga effettuata tramite accesso alla **piattaforma web KRC**, è la piattaforma stessa a gestire la fase di protocollo tramite emissione di un codice identificativo unico in conformità con la normativa di riferimento.

Al ricevimento della Segnalazione, non oltre 7 giorni dalla data di ricezione, il Comitato delle Segnalazioni invia una comunicazione di avvenuta ricezione e presa in carico della Segnalazione. La comunicazione viene inviata entro 7 giorni tramite la piattaforma.

Nel caso di comunicazioni cartacee, ricevuta la segnalazione, il Comitato delle Segnalazioni attribuirà alla Segnalazione un codice univoco, non riconducibile alle generalità del Segnalante e protocollerà la segnalazione in particolare identificando con precisione:

- giorno e ora di ricezione;
- oggetto della segnalazione;
- stato della segnalazione (da compilare ad ogni fase del processo, ad es. istruttoria preliminare, istruttoria e comunicazione delle evidenze emerse, archiviazione).

La documentazione dovrà essere raccolta in un fascicolo riservato custodito dal Comitato delle Segnalazioni presso lo Studio Legale Pascerini. È onere del Comitato delle Segnalazioni provvedere a garantire il necessario livello di riservatezza del Segnalante e a gestire tutta la documentazione cartacea/informatica correlata alla Segnalazione pervenuta implementando idonee misure tecniche ed organizzative di sicurezza.

Nel caso di **Segnalazione pervenuta tramite colloquio riservato**, la documentazione e i verbali degli incontri dovranno essere raccolti in un fascicolo riservato custodito dal Comitato delle Segnalazioni. È onere del Comitato delle Segnalazioni provvedere a garantire il necessario livello di riservatezza del Segnalante e a gestire tutta la documentazione cartacea/informatica correlata alla Segnalazione pervenuta implementando idonee misure tecniche ed organizzative di sicurezza.

Sulle modalità di conservazione della documentazione, per tutto quanto non previsto all'interno della presente procedura, si fa riferimento all'art. 14 D Lgs. 24/2023.

6.2 Istruttoria ("Triage")

L'istruttoria ha lo scopo di verificare la fondatezza e la tipologia della segnalazione ricevuta. A tal fine il Comitato delle Segnalazioni, effettuando uno screening preliminare, andrà a valutare nel merito l'ammissibilità della segnalazione, ossia:

- Accertamento preliminare della tipologia di illecito rispetto alla normativa in vigore, ai regolamenti applicabili alla Società, alle policy o procedure adottate dalla Società etc (i.e. fattispecie di reato presupposto ex Dlgs 231/01, violazioni della normativa privacy o del Regolamento GDPR, Codice Etico, procedure del sistema di gestione della sicurezza, gestione ambientale etc);
- Valutazione preliminare di ammissibilità della Segnalazione con riferimento alla qualifica soggettiva del Segnalante⁵, alla descrizione dei fatti e agli eventuali documenti e delle evidenze presentate a supporto;
- Identificazione dell'Organo Societario competente per la tipologia di violazione segnalata (i.e. Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, DPO, Datore di Lavoro prevenzionistico, Responsabile HR, etc);
- Il Comitato delle Segnalazioni valuta se richiedere ulteriori informazioni al segnalante, attraverso il medesimo canale utilizzato dal Segnalante.

A seguito dell'istruttoria, il Comitato delle Segnalazioni redige uno specifico memorandum o verbale da cui risulti l'esito della fase di istruttoria. Il verbale viene registrato nella piattaforma Whistleblowing Beghelli o nel fascicolo

⁵ Cft art 3, comma 3 e comma 4 del Dlgs 24/2023

riservato.

6.3 Indagine di merito

L'indagine di merito (o "Investigazione") è l'insieme delle attività finalizzate a verificare il contenuto delle Segnalazioni e ad acquisire elementi utili alla successiva fase di valutazione, **garantendo in tutte le fasi la massima riservatezza sull'identità del Segnalante e sull'oggetto della Segnalazione.**

L'indagine di merito ha lo scopo principale di verificare la veridicità delle informazioni sottoposte ad indagine, fornendo una descrizione puntuale dei fatti accertati, attraverso procedure di audit e tecniche investigative obiettive.

L'investigazione potrà essere effettuata dal Comitato delle Segnalazioni, dai singoli membri dello stesso, dai soggetti assegnatari, da uffici della Società espressamente incaricati dal Comitato delle Segnalazioni o da specialisti esterni ed indipendenti individuati ed incaricati dal Comitato delle Segnalazioni.

È compito di tutti cooperare con il soggetto incaricato dell'Investigazione nello svolgimento della stessa.

Di ogni Investigazione, il soggetto incaricato predisporrà un report finale contenente almeno:

- i fatti accertati;
- le evidenze raccolte;
- le cause e le carenze che hanno permesso il verificarsi della situazione segnalata.

All'esito delle investigazioni, quando riscontri l'infondatezza della segnalazione ricevuta, il Comitato delle Segnalazioni procede all'archiviazione della segnalazione e, ove possibile⁶, ne informa il Segnalante.

Nel caso in cui la segnalazione risulti fondata, il Comitato delle Segnalazioni informa l'Organo identificato nel paragrafo precedente (ref. "Istruttoria / Triage") per intraprendere le azioni necessarie, definite di volta in volta in relazione alla specificità della situazione.

Ad esito dell'indagine di merito il Comitato delle Segnalazioni rilascia un'informativa al Segnalante dando riscontro dell'esito dell'indagine entro 3 mesi dalla data di ricezione di tutta la documentazione utile per lo svolgimento delle attività di istruttoria. Il riscontro dovrà essere trasmesso al Segnalante utilizzando il medesimo canale di segnalazione impiegato per la Segnalazione ove possibile.

6.4 Archiviazione

Al fine di garantire la tracciabilità, la riservatezza, la conservazione e la reperibilità dei dati durante tutto il procedimento, i documenti sono conservati e archiviati tramite la piattaforma Whistleblowing Beghelli. Qualora il Segnalante abbia utilizzato il canale verbale o la trasmissione cartacea, il Comitato delle Segnalazioni provvede a conservarla in apposito armadio messo in sicurezza e situato presso lo Studio Legale dell'Avv. Pascerini ed accessibile alle sole persone appositamente autorizzate ed all'uopo istruite.

Tutta la documentazione sarà conservata, salvi gli ulteriori termini di legge nei casi espressamente previsti, per 5 anni dalla data di chiusura delle attività⁷, in base a quanto previsto dall'art.14 D.Lgs. 24/2023, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

7. Diritto di riservatezza

L'identità della persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Si ricorda che la tutela della riservatezza del soggetto Segnalante viene assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare.

⁶ In relazione al canale utilizzato per la segnalazione e all'utilizzo dell'anonimato da parte del segnalante

⁷ Cfr Art 14, comma 1 del Dlgs 24/2023

⁷ Cfr Art. 12 Dlgs 24/2023

La divulgazione dell'identità della persona Segnalante e di qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui svelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante è ammessa solo qualora ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato imposto dalla legge applicabile nel Paese di riferimento, nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari, anche al fine di salvaguardare il diritto della difesa della persona coinvolta.

In deroga all'obbligo di riservatezza, l'identità della persona segnalante potrebbe essere rivelata solo nei seguenti casi:

- nell'ambito di un procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato⁸;
- nell'ambito di procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne, laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta⁹.

In ogni caso, anche laddove la normativa vigente consentisse la possibilità di rivelare l'identità del Segnalante, prima della divulgazione di tali informazioni, è necessario acquisire il suo consenso espresso e comunicargli in forma scritta le motivazioni alla base della necessità di disvelare la sua identità.

La Società è altresì tenuta a tutelare l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante.

8. Trattamento dei dati personali

Nell'ambito della gestione delle segnalazioni, le società Italiane del Gruppo tratta i dati personali dei soggetti Segnalanti ed eventualmente di altre categorie di soggetti interessati indicati da questi negli esposti presentati.

La Società si configura come autonomo Titolare del trattamento ed assicura il rispetto dei principi fondamentali e degli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR):

- alla luce del principio di «liceità, correttezza e trasparenza», al Segnalante viene resa specifica Informativa sul trattamento dei dati personali, in cui vengono presentate le informazioni principali relative al trattamento (ad es. la finalità, i tempi di conservazione dei dati personali, le basi di liceità del trattamento, le categorie di dati personali trattati ed i soggetti coinvolti nel trattamento), nonché vengono illustrati i diritti del Segnalante e le relative modalità di esercizio;
- alla luce del principio di «minimizzazione», vengono raccolti esclusivamente i dati personali necessari per il perseguimento delle finalità. In caso di raccolta accidentale di dati non necessari, questi vengono immediatamente cancellati;
- alla luce del principio della «limitazione della conservazione», le segnalazioni e tutta la documentazione che costituisce la pratica non possono essere utilizzate oltre i termini di conservazione stabiliti internamente: il termine di conservazione è definito dalla normativa in anni 5 dalla comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Gli ulteriori adempimenti posti in essere dalla Società in qualità di titolari sono:

- il censimento nel registro delle attività di trattamento tenuto dalla Società in qualità di titolare (sulla base dell'art. 30 GDPR);
- l'esecuzione della valutazione di impatto (DPIA) ai sensi dell'art. 35 GDPR, relativamente al trattamento di gestione delle segnalazioni svolto per il tramite della Piattaforma informatica, necessaria in quanto il trattamento può comportare rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone interessate;
- la designazione dei componenti del Canale Diretto, del Canale Alternativo, nonché del personale e degli istruttori interni al gruppo Beghelli coinvolti nella gestione delle segnalazioni, quali soggetti autorizzati a trattare i dati personali (ai sensi dell'art. 29 GDPR);
- la designazione dei fornitori di servizi coinvolti nel processo di gestione delle segnalazioni in qualità di responsabili del trattamento dei dati (ai sensi dell'art. 28 GDPR), in particolare:

⁸ Cfr. Art. 12 comma 5, secondo periodo, d.lgs.24/2023

⁹ Cfr. Art. 12 comma 6, d.lgs.24/2023

- il fornitore della Piattaforma per la raccolta delle segnalazioni;
- eventuali fornitori che supportano nelle attività di gestione delle segnalazioni (in qualità di prevalutatori, membri dei Canali Diretto ed Alternativo o istruttori esterni al gruppo Beghelli).

9. Divieto di Ritorsione e misure di sostegno e protezione del Segnalante

Il Segnalante non può subire alcuna Ritorsione a seguito della Segnalazione. Il divieto di Ritorsione è esteso anche ai soggetti connessi al Segnalante quali Facilitatori, familiari del Segnalante ed enti giuridici connessi al Segnalante.

Sono configurabili come Ritorsioni le seguenti condotte, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 24/2023:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

L'Autorità Giudiziaria può adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela dei diritti del segnalante, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del suddetto art. 17 del D. Lgs. n. 24/2023 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 24/2023, è esclusa qualsiasi responsabilità penale, civile o amministrativa del segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni

- coperte dall'obbligo di segreto (a meno che non si tratti di un obbligo di segreto imposto da norme nazionali o comunitarie in materia di informazioni classificate, segreto professionale e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali)
- relative alla tutela del diritto d'autore
- relative alla protezione dei dati personali
- che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata

a condizione che

- a) il segnalante, al momento della rivelazione o diffusione, avesse fondati motivi di ritenere che
 - la rivelazione o diffusione delle suddette informazioni fosse necessaria per svelare la violazione
 - le suddette informazioni fossero vere
 - la violazione rientrasse tra quelle previste dal D. Lgs. n. 24/2023 e di cui al paragrafo 5 della presente procedura
- b) la segnalazione sia stata effettuata nel rispetto delle modalità previste dal D. Lgs. n. 24/2023 e di cui al paragrafo 5 della presente procedura.

Non è però esclusa la responsabilità penale, civile o amministrativa del Segnalante in caso di

- comportamenti, atti o omissioni non collegati alla segnalazione o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione

- comportamenti posti in essere per l'acquisizione o l'accesso alle informazioni sulle violazioni previsti dalla legge come reato.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, nonché di repressione delle condotte antisindacali.

Ad ogni modo, il soggetto che

- a) effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate, finalizzate al solo scopo di danneggiare o recare pregiudizio a persone, processi o alla Società,
- b) effettui una segnalazione fuori dai casi e/o dalle modalità previste dal D. Lgs. n. 24/2023

decade dalle misure di protezione e sostegno previste dal D. Lgs. n. 24/2023 e può essere soggetto, a provvedimenti disciplinari, in linea con il CCNL di riferimento e con la normativa giuslavoristica nazionale, oltre che alle ulteriori opportune azioni previste dai regolamenti interni e dagli accordi contrattuali.

ALLEGATO A – Le segnalazioni rilevanti ai fini della procedura

La Società considera segnalazioni rilevanti, ai fini dell'applicazione della presente Procedura, in via tassativa, violazioni, condotte illecite, anche tentate, comportamenti, atti od omissioni che **ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente** di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, e che consistono in:

- A. violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti i seguenti settori ¹⁰:**
- i. appalti pubblici;
 - ii. servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - iii. sicurezza e conformità dei prodotti;
 - iv. sicurezza dei trasporti;
 - v. tutela dell'ambiente;
 - vi. radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - vii. sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - viii. salute pubblica;
 - ix. protezione dei consumatori;
 - x. tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- B. violazioni di disposizioni europee che consistono in:**
- xi. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
 - xii. atti ed omissioni riguardanti il mercato interno¹¹;
 - xiii. atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra richiamati;
- C. violazioni di disposizioni nazionali che consistono in:**
- xiv. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
 - xv. condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- D. violazioni di disposizioni interne alla singola Società, quali:**
- xvi. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del d.lgs.231/2001;
 - xvii. Codice Etico/Codice di Condotta;
 - xviii. Contratti collettivi nazionali e, più in generale, della regolamentazione interna (procedure, policy, istruzioni operative, ecc).

¹⁰ Si tratta di tutti quegli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati negli atti elencati nell'allegato al d.lgs.24/2023 o degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937.

¹¹ Rientrano in tale ambito le violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

Esclusioni dall'ambito oggettivo

Sono previste limitazioni del perimetro applicativo dell'ambito oggettivo delle segnalazioni.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le **notizie palesemente prive di fondamento**, le **informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico**, nonché di **informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili** (cd. voci di corridoio).

A questo si aggiunga che le segnalazioni fondate su sospetti non fondati o voci inerenti fatti personali non costituenti illecito sono escluse dal perimetro della presente Procedura. Ciò in quanto è necessario sia tenere conto anche dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che la Società svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

Nel campo di applicazione della presente Procedura non sono comprese, altresì:

- a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) le segnalazioni di violazioni che sono già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali riguardanti servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente o da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea nei medesimi ambiti (il dettaglio delle normative è contenuto nell'allegato al d.lgs. 24/2023, Parte II);
- c) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Un'ulteriore limitazione del perimetro applicativo della presente Procedura riguarda specifiche disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:

- a) informazioni classificate;
- b) segreto professionale forense e medico¹²;
- c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- d) materia di procedura penale.

¹² E' prevista la protezione della riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti («segreto professionale forense») prevista dal diritto nazionale e, ove applicabile, dal diritto dell'Unione, in conformità della giurisprudenza della Corte. Inoltre, non deve essere pregiudicato l'obbligo di mantenere la natura riservata delle comunicazioni tra prestatori di assistenza sanitaria, compresi i terapeuti, e i loro pazienti, nonché la riservatezza delle cartelle cliniche («riservatezza medica»), come previsto dal diritto nazionale e dell'Unione.